



Oggetto: Proposta di legge regionale concernente: "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2003 (art. 11, L.R. 20 novembre 2001, n. 25)".

La Giunta Regionale

SU PROPOSTA dell'Assessore al Bilancio, Programmazione e Risorse comunitarie

VISTO l'art. 11 della L.R. 20 novembre 2001, n. 25 che prevede la presentazione al Consiglio Regionale, contestualmente alla proposta di legge regionale concernente il bilancio annuale e pluriennale, della proposta di legge finanziaria regionale;

all'unanimità

DELIBERA

1. di approvare e di sottoporre all'esame del Consiglio Regionale l'allegata proposta di legge regionale concernente "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2003 (art. 11, L.R. 20 novembre 2001, n.25) corredata di una relazione che forma parte integrante della presente deliberazione.

Legge finanziaria 2003

Art. 1

1. Il livello massimo del ricorso al mercato finanziario è fissato per l'esercizio 2003 in termini di competenza e cassa nell'importo di Euro ~~936.940.945,82~~ <sup>936.940.945,82</sup> per interventi finalizzati agli investimenti ai sensi dell'art. 45 della L.R. 20/11/2001, n. 25; le relative operazioni sono autorizzate secondo le modalità, i tempi e le procedure indicati nella legge di bilancio 2003.
2. Il livello di ricorso al mercato di cui al precedente comma 1, si intende al netto delle operazioni effettuate sia per il rimborso anticipato sia per la ristrutturazione di passività preesistenti, nonché per la copertura dei disavanzi sanitari prevista dalle disposizioni legislative nazionali.

Art. 2

1. Relativamente all'anno finanziario 2003 è autorizzato il rifinanziamento della leggi regionali delle leggi regionali di cui all'allegato quadro "A".

Art. 3

1. Sono confermate le disposizioni di cui agli articoli 4, 5 e 7 della L.R. 36/1992.



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 4

1. Al fine di concorrere alle finalità poste dalla normativa nazionale in materia di contenimento e controllo della spesa, per il 2003 la facoltà di impegnare spese nei limiti dei fondi iscritti nel bilancio regionale può essere esercitata limitatamente alle spese fisse o aventi natura obbligatoria, agli stipendi ed alle competenze accessorie del personale, alle spese di funzionamento dei servizi istituzionali, agli interessi, alle partite di giro ed alle poste correttive e compensative delle entrate, ai trasferimenti connessi al funzionamento degli enti subregionali, alle spese per l'attuazione dei programmi Comunitari, alle spese connesse ad entrate a destinazione vincolata già acquisite o accertate ed alle relative quote di cofinanziamento regionale, alle spese connesse ad interventi per calamità naturali, nonché alle annualità relative ai limiti d'impegno e ad altre rate di ammortamento dei mutui. Con decreto del Presidente della Giunta regionale si provvede ad elencare gli specifici capitoli di bilancio riguardanti le spese di cui sopra, ad esclusione delle spese obbligatorie già previste negli elenchi allegati al bilancio.
2. Per le restanti spese la facoltà di impegnare è consentita nel limite dell'85 per cento dello stanziamento annuo.
3. La Giunta regionale può concedere deroghe alle limitazioni poste dal comma 2 su motivata proposta dell'assessore competente per materia, di concerto con l'assessore competente in materia di bilancio, programmazione e risorse comunitarie.
4. Alle deliberazioni di impegno concernenti l'utilizzo dei fondi a destinazione vincolata deve essere allegata, a cura della struttura proponente, una scheda contenente tutti gli elementi necessari all'individuazione delle entrate corrispondenti e della loro acquisizione da parte della Regione.

Art. 5

1. Sono confermate per l'esercizio finanziario 2003 le disposizioni contenute nell'articolo 71 della l.r. 11/1997.



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

**Art. 6**

(norme in materia di impiego delle risorse finanziarie per gli investimenti e per i servizi di trasporto attivati nella Regione)

1. La Regione esercita le funzioni di monitoraggio, di alta vigilanza, di ispezione e di controllo sull'impiego delle risorse destinate agli investimenti ed al finanziamento dei servizi pubblici di trasporto di persone attivati nel territorio del Lazio.
2. Ferma restando la competenza degli enti locali in materia di attività di vigilanza e controllo, l'attività di cui sopra ha per oggetto verifiche finalizzate all'accertamento:
  - a) dell'efficacia ed efficienza della realizzazione dei programmi di investimento nel settore, assistiti da contributo finanziario della Regione nonché del corretto utilizzo delle risorse;
  - b) dell'efficacia ed efficienza dell'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento dell'esercizio dei servizi di trasporto pubblico di persone nell'ambito della Regione, nonché del corretto utilizzo delle medesime.
3. I comuni, le comunità montane e le province, in conformità al principio di leale collaborazione di cui all'articolo 120 della Costituzione, forniscono alla Regione i dati e i documenti relativi ai finanziamenti concessi al fine di consentire le verifiche e gli accertamenti di cui ai commi precedenti.



IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

QUADRO "A"

Provvedimenti legislativi regionali che vengono rifinanziati con Legge di Bilancio 2003

LR	Disposizione legislativa regionale	CAP.	(in migliaia di Euro)
			2003 (In migliaia di EURO, con arrotondamento) Comprese le riattribuzioni
43/74	Indennizzo per mancati redditi	E23510	150
45/74	Associazionismo in agricoltura	B11505	900
50/74	Studi, indagini, sperimentazioni foreste	E33502	194
		E23508	50
		E24502	1.000
21/75	Autorità portuale Civitavecchia	D21502	1.000
51/75	Prevenzione incendi boschivi	E23509	2.250
15/76	Maternità e paternità responsabile	H41505	77
55/76	Strumenti urbanistici regionali	E72505	1.767
46/77 e 29/97	Parchi	E21501	7.230
		E21502	6.456
		E22503	4.124
60/78	Insedimenti produttivi	B21401	1.000
		B22501	4.976
63/78	Bollettino agricolo e informazione	B15515	678
72/78	QTR	E72501	27
	Paesistici	E72502	89

IL PRESENTE ACCO  
LA COMPONE DI  
W. B. PAVONE

19.12.2002 11.58

